



STUDIO NOTARILE GRILLI
20123 Milano, Via Camperio 9
Tel.: 02/31054854
e-mail: segreteria@notarogrilli.it

Repertorio n. 25852

Raccolta n. 19304

Atto di Deposito

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré. Il giorno di mercoledì dodici del mese di luglio
(12 luglio 2023)

in Milano, via Camperio n. 9,

avanti a me, dottor Giulio Grilli, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano,

è presente:

1.a) d'ELIA CORRADO ELIO MARIA, nato a Milano il giorno 27 agosto 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente dell'organo di amministrazione della infra indicata Associazione;

detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, per conto e nell'interesse dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata:

-"TEATRI POSSIBILI - APS", con sede in Milano, via Voghera n. 9, codice fiscale e partita IVA 04952120964, iscritta al RUNTS Racc. Gen. n. 1073 del 2 febbraio 2023, Fasc. n. 8.5/2022/230, sezione "b - Associazioni di promozione sociale";

PREMESSO CHE:

- si è reso necessario adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito della richiesta dell'Ufficio Runts Città Metropolitana di Milano, e l'assemblea dell'associazione in data 5 dicembre 2022 ha deliberato in maniera favorevole e ha modificato lo statuto dell'associazione;

- in conseguenza di ciò l'associazione ha ottenuto l'iscrizione al RUNTS Racc. Gen. n. 1073 del 2 febbraio 2023, Fasc. n. 8.5/2022/230, sezione "b - Associazioni di promozione sociale".

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella predetta qualità, mi richiede di depositare nei miei atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, ed ai fini di ogni adempimento di legge, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, il seguente documento:

"Verbale di Assemblea Straordinaria di Associazione" del giorno 5 dicembre 2022 portante la delibera di adeguamento dello statuto dell'associazione "TEATRI POSSIBILI - APS" a seguito della richiesta dell'Ufficio Runts Città Metropolitana di Milano, statuto che si trova allegato sotto la lettera "A" al predetto verbale, registrato a Milano 1 in data 10 marzo 2023 al n. 79597.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio ricevo in deposito il predetto documento con il relativo nuovo statuto allegato, che si allega al presente atto con la lettera "A".

Il comparente dispensa il notaio rogante dalla lettura della documentazione allegata al presente contratto, dichiarando di averla verificata e comunque di averne esauriente conoscenza.

E richiesto,

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive, con me notaio, alle ore dodici e minuti dieci circa; consta il presente atto di un foglio per due facciate e fino a questo punto della terza pagina.

Firmato Corrado Elio Maria d'Elia

Firmato Giulio Grilli

Registrazione

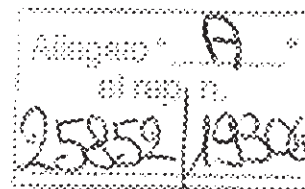
Ag. Entrate Milano DP II

in data 13/07/2023

al n. 69536 Serie 1T

con € 400,00

Verbale di Assemblea Straordinaria di Associazione



Nell'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di dicembre (05 dicembre 2022), alle ore 19.30 in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci **dell'Associazione TEATRI POSSIBILI APS**, con sede in Milano (MI), via Voghera n. 9, codice fiscale 04952120964 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello statuto sociale ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito della richiesta dell'Ufficio Runtz Città Metropolitana di Milano.**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Corrado D'Elia, che
constata e dà atto

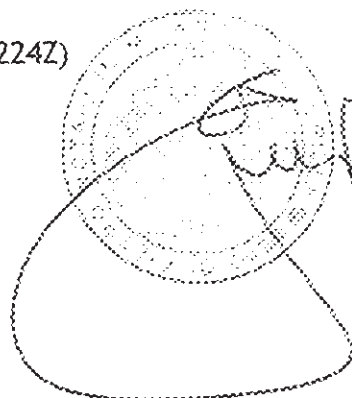
che sono presenti i seguenti soci:

Claudia Negrin (NGRCLD65M49G224Y), Corrado d'Elia (DLECRD67M27F205S), Denise Ponzo (PNZDNS93M65B791M), Luca Maciacchini (MCCLCU73E29L682W), Carla Almirante (LMRCLL 59M58H501V), Alessandra Tempesta (TMPLSN65B58F205C), Antonella Mattacchioni (MTCNNL51D47H501S), Barbara Domini Ferraris (FRRBBR82A44F205K), Caterina Rossi (RSSCRN88H68L682N), Davide Burnacci (BRNDVD87M11F205R), Irene Consonni (CNSRNI94M43F133O), Leonardo Bertazzo (BRTLRO03D30F205N), Luca Maciacchini (MCCLCU73E29L682W), Marisol Serago (SRGMSL75S43H273U), Stefania Nano (NNASFN84P42B019H), Mario Labate (LBTMRA89M28H224Z)

che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

Corrado d'Elia – Presidente

Claudia Negrin – Vicepresidente



Corrado d'Elia
Elia
Corrado

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello statuto, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Denise Ponzo, che accetta.

Il Presidente, quindi, constatato che l'adunanza si tiene interamente per teleconferenza e che il collegamento audio-video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dichiara:

- (a) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- (b) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente con me Presidente, nonché alla votazione sull'argomento all'ordine del giorno;
- (c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente ed il segretario, nonché alla votazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, si dichiarano sufficientemente e adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno dei presenti si oppone alla loro trattazione.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che a seguito di PEC arrivata il giorno 16.11.2022 da parte dell'ufficio Settore Politiche del Lavoro e Welfare della Città Metropolitana di Milano avente come oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17, si rendono necessarie le seguenti modifiche allo statuto sociale.

Il testo dell'art. 6 al comma 6 dello statuto sociale non può escludere dal diritto di voto gli eventuali associati minorenni ma deve prevedere la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Pertanto, si propone di modificare il comma 6 dell'art. 6 dello statuto vigente nella seguente nuova

formulazione:

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Gli associati minorenni possono esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il testo dell'articolo 17 dello statuto vigente al comma 1 non può prevedere il ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione in quanto tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali. Pertanto, si propone di modificare il comma 1 dell'art. 17 dello statuto vigente nella seguente nuova formulazione:

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione potranno avvenire solo attraverso la convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci.

Dopo breve discussione, l'Assemblea con voto unanime dei presenti, delibera di approvare le modifiche agli artt. 6 e 17 dello Statuto sociale vigente come su esposto dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto modificato viene allegato al presente atto (allegato A) formandone parte integrante.

L'assemblea con voto unanime delibera inoltre:

- di delegare il Presidente a provvedere alla registrazione dello statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate ed all'invio dello stesso alla PEC della Città Metropolitana di Milano;

Stano d'Alto
G. d'Alto
Carando

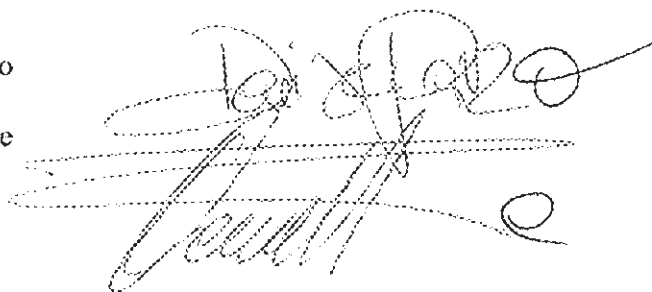
- di incaricare il Presidente ed il segretario alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,30.

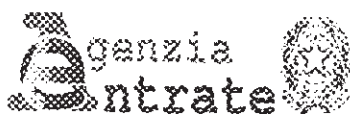
In fede

Il Segretario

Il Presidente

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom signature is more angular and stylized. Both signatures are written over a set of horizontal dotted lines that serve as guides for the text.

esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Dlgs. 117/2017



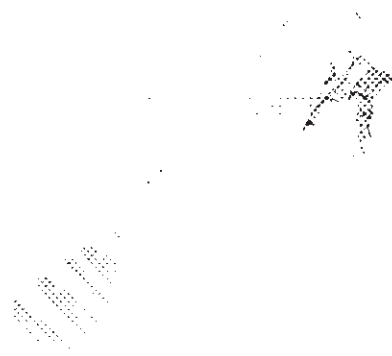
Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDPIMI - DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDPIMI
Oggetto: REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO - ASSOCIAZIONE TEATRI
POSSIBILI APS
Classificazione:
Mittente: D'ELIA CORRADO ELIO MARIA
Diretti Interessati:
Num. protocollo: 0079597
Data: 10/03/2023 09:44:32
Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - AREA 2 - UT MILANO 1 -
DP I MILANO



Corrado Elia



ALLEGATO "A"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE denominata "TEATRIPOSSIBILI - APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «TEATRI POSSIBILI» di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si propone di promuovere e favorire l'attività culturale e in particolare teatrale, la produzione e la diffusione dell'arte, la gestione di eventi e manifestazioni, la formazione di artisti e di un nuovo pubblico. La cultura, l'apprendimento, lo studio, la crescita professionale, artistica, umana e relazionale, il benessere personale e della collettività sono le basi della sua azione.

L'Associazione riconosce la qualità artistica come valore.



Stato d'Atto
Carando d'Atto

- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. "v" del CTS;
2. In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- a. la produzione e la realizzazione di spettacoli teatrali e saggi, la gestione di teatri, di cinema, di luoghi di cultura e di intrattenimento in genere e comunque ogni iniziativa diretta alla diffusione del teatro, della cultura e dello spettacolo in genere;
 - b. tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi, seminari, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci e per la comunità;
 - c. attività multidisciplinari (teatro, video, arte) in ambito socio-culturale, ricreative e turistiche, esposizioni ed eventi d'arte, nonché iniziative volte alla sperimentazione multimediale e multidisciplinare;
 - d. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, e pubblicazioni editoriali multimediali, audio-video, podcast, in ambito informativo/divulgativo, artistico, socio-culturale, turistico, e delle nuove tecnologie;
 - e. istituire concorsi e assegnare borse di studio;
 - f. organizzare attività di animazione e di aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, campus, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e formativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale; svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

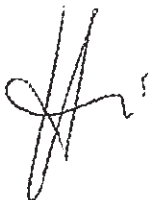


Carada Sblo
Scavo ed Sblo

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Gli associati minorenni possono esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - 1) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;



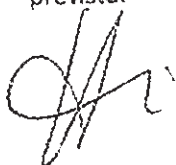
- 2) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- 4) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- 5) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- 1) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- 2) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: "del Bdo"
- Middle: "Toro"
- Below: "Bdo"
- Bottom: "Cano"

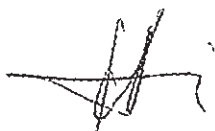
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) l'Organo di Amministrazione;
 - 3) il Presidente;
 - 4) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - 5) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.



2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale che devono essere sempre retribuiti, per i componenti gli organi sociali può essere previsto un compenso. Comunque, in caso di gratuità della carica, ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:



Handwritten notes on the right margin:
1/26
Renzo
Caracchi

- 1) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli almeno per la maggioranza tra i propri associati;
 - 2) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - 3) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - 4) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - 5) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - 6) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - 7) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - 8) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - 9) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - 10) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 Dlgs 117/2017;
 - 11) deliberare sulla possibilità o meno di corrispondere compensi agli organi sociali e determinarne gli importi.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- 1) deliberare sulle modificazioni dello statuto;



- 2) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

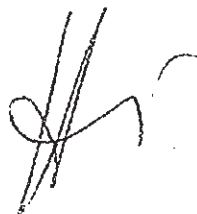


Caracchiolo

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea almeno per la maggioranza tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Per i componenti dell'Organo di Amministrazione può essere previsto un compenso. Essi rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

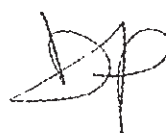
1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - 2) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - 3) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - 4) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 5) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - 6) determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - 7) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;



Stefano Tanzi
Caracchi

- 8) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- 9) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 10) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- 11) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- 12) eleggere il Presidente;
- 13) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 14) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- 15) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo e alle Assemblee;
- 16) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- 17) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- 18) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- 19) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 Dlgs 117/2017.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione



1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione potranno avvenire solo attraverso la convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Handwritten notes on the right margin:
L'Organo di Amministrazione
Dopo
Concedo

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.



2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Organismo di mediazione

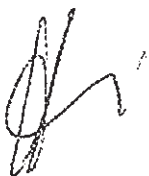
1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso



l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 1. Il libro degli associati;
 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 5. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.



5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

1. quote sociali;
2. contributi pubblici;
3. contributi privati;
4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
5. rendite patrimoniali;
6. rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
9. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
10. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
11. altre entrate espressamente previste dalla legge;
12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili



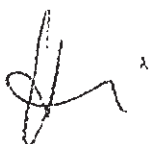
Handwritten signature: Anna Maria

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili



1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 4, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Parere d'ufficio

Elia

Concetta

esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Dlg. 117/2017

Certificazione di conformità

di copia per immagine su supporto informatico di originale su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Giulio Grilli, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18 novembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

File firmato digitalmente dal notaio Giulio Grilli